

Premesse

Il presente documento è in vigore dal 15 giugno 2018

1. Generalità

Se non diversamente pattuito in un accordo scritto con Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. o Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. (di seguito, complessivamente, "Acquirente" o "BI"), le presenti Condizioni (di seguito, le "Condizioni") si applicheranno a tutti i rapporti contrattuali che nascono dagli acquisti di Beni mobili ovvero di Servizi (come sotto definiti) da parte di BI, fatta eccezione per i rapporti contrattuali aventi ad oggetto: i) servizi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 24 del D. Lgs. 81/2008 in quanto comportano lo svolgimento di attività di natura diversa dalle prestazioni intellettuali e la presenza stabile di addetti del Fornitore presso la sede dell'Acquirente, quali ad esempio la manutenzione di impianti ed immobili, ii) eventi e corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM) e iii) le consulenze scientifiche e/o le prestazioni che implicano incarichi a pubblici dipendenti ai sensi del D. Lgs. 165/2001, iv) gli studi clinici ed osservazionali, v) i contratti di ricerca e vi) le borse di studio.

Nonostante qualsiasi contraria statuizione contenuta nelle condizioni di vendita del Fornitore, quest'ultimo concorda che l'accettazione dell'Ordine di Acquisto di BI costituisce a) rinuncia espressa alle proprie condizioni di vendita, e b) accettazione delle presenti Condizioni.

2. Definizioni

Per "Beni" si intendono i beni mobili indicati nell'Ordine di Acquisto di BI e nella Documentazione Tecnica (ove presente).

Per "Servizi" si intendono i servizi (compresi l'appalto d'opera e/o di servizi, la realizzazione di opere in genere e la prestazione d'opera, anche intellettuale, inclusi i rapporti di consulenza, descritti nell'Ordine di Acquisto di BI e nella Documentazione Tecnica (ove presente). Ai fini delle presenti Condizioni non rientrano nella definizione di Servizi: i servizi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 24 del D. Lgs. 81/2008 in quanto comportano la presenza stabile di addetti del Fornitore presso la sede dell'Acquirente per lo svolgimento di attività di natura diversa dalle prestazioni intellettuali (quali ad esempio le opere di manutenzione di impianti ed immobili), i servizi relativi eventi e corsi di Educazione Continua in Medicina (ECM) e le prestazioni di consulenza scientifica o che implicano incarichi a pubblici dipendenti ai sensi del D. Lgs. 165/2001.

Per "Ordine di Acquisto" si intende l'Ordine sottoposto dall'Acquirente al Fornitore.

Per "Offerta del Fornitore" si intende l'offerta inviata dal Fornitore a BI.

Per "Ordine di Acquisto Accettato" si intende l'Ordine di Acquisto di BI accettato dal Fornitore.

Per "Acquirente" si intende la società Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. e la società Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A., che effettua un Ordine per acquistare Beni ovvero Servizi dal Fornitore.

Per "Fornitore" si intende la persona fisica o giuridica o l'ente che fornisce i Beni e/o i Servizi.

Per "Documentazione Tecnica" si intende ogni specifica tecnica, istruzione, disegno, rappresentazione grafica o progetto a cui i Beni o i Servizi devono essere conformi.

Per "Restrizioni al commercio" si intende ogni restrizione relativa alle transazioni commerciali quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, necessità di richiedere permessi o effettuare notifiche, embarghi, Sanctioned party lists, divieti, etc.

Per "Sanctioned party list" si intende una lista di persone e società per le quali sussistono particolari divieti o restrizioni relative all'esercizio delle attività commerciali in base alle Leggi.

Per "Transazione" si intende ogni forma di esportazione, ri-esportazione, trasferimento, divulgazione, fornitura, o assimilabili, indipendentemente dal tipo di trasferimento.

Per "Bene/Servizio soggetto a restrizione" si intende qualsiasi Bene/Servizio soggetto a Restrizioni al commercio in base alle Leggi.

Per "Leggi" si intendono tutte le leggi, normative, ordinanze, direttive, regole e regolamenti, siano esse internazionali, sovranazionali, federali, statali, locali, emanate da qualsiasi pubblica autorità italiana, europea, U.S., o di altro Stato (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattati, regolamenti, direttive e decisioni dell'Unione Europea) che prevedano Restrizioni al commercio.

3. Documenti Contrattuali e Ordine di Priorità

3.1. Il contratto di fornitura si perfeziona con l'accettazione da parte del Fornitore dell'Ordine di Acquisto di BI. L'accettazione dell'Ordine di Acquisto da parte del Fornitore dovrà essere inviata con le modalità e all'indirizzo indicati nell'Ordine di Acquisto stesso. Tuttavia, qualunque altra modalità di accettazione dell'ordine, anche per fatti concludenti, quali ad esempio la spedizione dei Beni all'Acquirente, costituirà accettazione dell'Ordine d'Acquisto dell'Acquirente da parte del Fornitore.

3.2. Eventuali contro-offerte da parte del Fornitore devono considerarsi respinte, salvo conferma scritta di BI attraverso l'invio di una modifica dell'Ordine d'Acquisto.

3.3. In caso di conflitto fra le Condizioni, l'Ordine d'Acquisto, e la Documentazione Tecnica (ove presente), tali documenti prevarranno, con riferimento alle disposizioni in conflitto, secondo l'ordine seguente:

- 1) Ordine d'Acquisto;
- 2) Documentazione Tecnica (ove presente);
- 3) Condizioni.

3.4. Nelle fatture, nei documenti di trasporto e nella corrispondenza relativa dovranno sempre essere indicati tutti i riferimenti ed il numero d'Ordine dell'Acquirente. Le fatture dovranno essere inviate alla sede indicata nell'Ordine d'Acquisto dall'Acquirente, in originale, e verranno saldate solo dopo l'avvenuto controllo di Beni e/o la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese con riferimento ai Servizi, anche tramite il collaudo dell'opera.

4. Specifiche tecniche e rispetto delle procedure

4.1. Il Fornitore si impegna a fornire i Beni o i Servizi descritti nell'Ordine d'Acquisto in stretta conformità con la qualità e le specifiche tecniche dettagliate nell'Ordine d'Acquisto e nella Documentazione Tecnica (ove presente), ovvero alle norme tecniche, di sicurezza e tutela ambientale, tanto nazionali che comunitarie, che abbiano comunque natura obbligatoria.

4.2. Il Fornitore dovrà rispettare le disposizioni di leggi e regolamentari in vigore nel Paese in cui i Beni sono prodotti ed in quello in cui sono consegnati, o in cui i Servizi sono prestati, con riferimento a tutte le norme in tema di fabbricazione, confezionamento, imballaggio, sicurezza, tutela del consumatore, rispetto dell'ambiente, consegna dei Beni e prestazione di Servizi. Il Fornitore dovrà altresì essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze ed abilitazioni richieste dalla legge applicabile per produrre e/o fornire i Beni od i Servizi.

4.3. Ad eccezione di quanto diversamente indicato nell'Ordine d'Acquisto e nella eventuale Documentazione Tecnica, i Beni dovranno essere prodotti in conformità alle relative specifiche tecniche o standard più recenti, restando inteso che in caso di eventuali modifiche alle specifiche tecniche o procedure standard, il Fornitore dovrà informare l'Acquirente prima della consegna dei Beni, e l'Acquirente potrà, a sua discrezione, confermare l'acquisto o recedere liberamente, senza ulteriori costi, spese ovvero obblighi di ogni sorta a suo carico, fatto salvo il risarcimento del danno.

4.4. Il Fornitore non può cedere ovvero sub-appaltare, anche solo parzialmente, l'esecuzione delle prestazioni a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente. In caso di sub-appalto autorizzato, l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata all'esatto adempimento da parte del Fornitore a tutte le norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro, regolarità contributiva dei subappaltatori, e a ogni altra norma applicabile in materia, nonché alla produzione, da parte del subappaltatore, di tutta la documentazione richiesta dalla vigenti norme, anche in materia previdenziale ed antinfortunistica.

4.5. Il Fornitore mantiene la proprietà e la detenzione dei rifiuti da esso prodotti nell'esecuzione delle attività di manutenzione, ed è tenuto ad osservare scrupolosamente la vigente normativa in materia di rifiuti, sostenendo i relativi costi.

Ove ne sia richiesto dall'Acquirente, il Fornitore dovrà dimostrare, tramite l'esibizione dei formulari e dei registri di carico e scarico, l'ottemperanza rispetto a quanto previsto dalla normativa sopra menzionata, nello svolgimento delle attività di manutenzione.

5. Proprietà Intellettuale e Obbligo di Riservatezza

5.1. Il Fornitore garantisce che, per quanto ragionevolmente a sua conoscenza, l'acquisto, l'uso e/o la rivendita dei Beni ovvero della fornitura dei Servizi all'Acquirente non violano nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi.

5.2. Il Fornitore prende atto che all'Acquirente spetta la proprietà della Documentazione Tecnica (ove presente) e del risultato dell'attività svolta dal Fornitore accettata dall'Acquirente, e che lo stesso è titolare esclusivo delle eventuali informazioni commerciali, tecniche, finanziarie ed economiche riguardanti i propri prodotti e/o attività, di cui lo stesso Fornitore possa esser venuto a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, o comunque in connessione con lo stesso (le "Informazioni Riservate").

5.3. Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le Informazioni Riservate e a non usarle per fini diversi dall'esecuzione del contratto di fornitura, anche dopo la sua scadenza o cessazione. Il Fornitore si impegna ad imporre gli stessi obblighi di riservatezza e segretezza nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori, e dei terzi che abbiano accesso alle Informazioni Riservate, restando solidalmente obbligato con gli stessi anche in caso di loro inadempimento agli obblighi di riservatezza. Alla cessazione del contratto il Fornitore si impegna inoltre a rendere prontamente all'Acquirente - ovvero a distruggere - su richiesta dello stesso tutte le Informazioni Riservate. I predetti vincoli di riservatezza non si applicheranno alle informazioni che siano di pubblico dominio o che debbano essere divulgate per ordine dell'autorità giudiziaria.

5.4. In caso di trasmissione delle Informazioni Riservate tra Fornitore e Acquirente via posta elettronica, il Fornitore si impegna ad utilizzare il sistema di crittazione previsto dalle procedure del Gruppo Boehringer Ingelheim, avvalendosi dell'apposito applicativo disponibile al seguente indirizzo: <http://guides.boehringer-ingelheim.com>.

5.5. Qualora il Fornitore intenda rendere pubbliche informazioni, anche diverse dalle Informazioni Riservate, inerenti i rapporti contrattuali intercorrenti o intercorsi con l'Acquirente, dovrà chiederne, di volta in volta, preventiva approvazione scritta all'Acquirente.

6. Imballaggio, trasporto e passaggio di proprietà (ove applicabile)

6.1. Il Fornitore provvederà al trasporto dei Beni all'indirizzo di via Lorenzini, 8, 20139 Milano, salvo diversa espressa indicazione dell'Acquirente. Ove non diversamente disposto, i costi di trasporto sono a carico del Fornitore.

6.2. Il Fornitore sosterrà i rischi di possibili danni o della perdita dei Beni durante il trasporto, e comunque fino alla consegna degli stessi all'indirizzo indicato al punto che precede. La proprietà dei Beni passerà all'Acquirente al momento della consegna della stessa all'indirizzo indicato nell'Ordine d'Acquisto ovvero, in mancanza di tale specifico indirizzo, all'indirizzo dell'Acquirente.

6.3. I Beni dovranno essere imballati in modo da essere chiaramente identificabili. L'imballaggio dovrà essere adeguato al tipo di merce. In caso di merce pericolosa, il trasporto dovrà avvenire nel rispetto della normativa ADR.

6.4. I Servizi saranno prestati all'indirizzo indicato nell'Ordine d'Acquisto ovvero, in mancanza di tale indicazione, all'indirizzo dell'Acquirente.

7. Consegna dei Beni ed Esecuzione dei Servizi

7.1. Il Fornitore consegnerà i Beni ed eseguirà i Servizi nei termini indicati nell'Ordine d'Acquisto. Il Fornitore prende atto ed accetta che la tempestività nell'esecuzione nella consegna dei Beni e nella esecuzione dei Servizi è di fondamentale importanza, e che pertanto i tempi di consegna dovranno essere tassativamente rispettati.

7.2. Se il Fornitore non provvede a fornire i Beni o a realizzare i Servizi entro il termine specificato nell'Ordine d'Acquisto, l'Acquirente potrà, fatto salvo ogni suo diritto di risolvere il contratto tramite gli ordinari strumenti di legge, richiedere il pagamento di una penale per il solo ritardo pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo dei Beni o Servizi interessati per ciascun giorno di calendario successivo alla data originariamente prevista per la consegna dei Beni o Servizi. A scelta dell'Acquirente, detto ammontare sarà dedotto da eventuali futuri pagamenti, ovvero dovrà essere rimborsato dal Fornitore. E' fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

7.3. In caso di consegna effettuata prima della data prevista, l'Acquirente si riserva il diritto di accettare ovvero di restituire i Beni, a spese del Fornitore.

7.4. Gli accordi relativi alla consegna dei Beni dovranno essere preventivamente presi con l'Acquirente; ciò in particolare nell'ipotesi in cui dovesse essere necessaria una particolare organizzazione per le operazioni di scarico, ovvero nel caso in cui i Beni dovessero essere attesi a destinazione fuori dall'usuale orario d'ufficio dell'Acquirente (dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì).

7.5. L'Acquirente avrà il diritto di rifiutare i Beni consegnati o i Servizi prestati che non siano conformi all'Ordine d'Acquisto e alla Documentazione Tecnica (ove presente); salvo diverso accordo scritto tra l'Acquirente e il Fornitore, l'Acquirente non accetterà alcun margine di tolleranza relativo alla quantità dei Beni consegnati o dei Servizi prestati.

7.6. In caso di consegna di Beni o Servizi non conformi, l'Acquirente, a sua richiesta, può (i) restituire al Fornitore la merce non conforme a rischio e a spese del Fornitore ovvero (ii) richiedere che il Fornitore provveda a ritirare, a suo rischio ed a sue spese, i Beni non conformi; (iii) richiedere che il Fornitore presti nuovamente i Servizi non conformi. Fatto salvo ogni altro diritto dell'Acquirente, compreso il risarcimento di eventuali ulteriori danni e la risoluzione del contratto, il Fornitore, se richiesto, dovrà provvedere a sostituire prontamente i Beni non conformi, senza alcuna spesa a carico dell'Acquirente.

7.7. La consegna di beni che siano classificati ai sensi della vigente normativa come pericolosi per l'ambiente, la salute e/o la sicurezza (Regolamento CLP n. 1272/2008 CE e s.m.i. o Direttiva 67/548/CE e s.m.i.) dovrà essere necessariamente accompagnata dalla fornitura della Scheda dei Dati di Sicurezza come previsto dal Regolamento 1907/2006, come modificato dal Regolamento n. 453/2010 e s.m.i.. Qualora il Fornitore consegnasse i beni in mancanza della relativa Scheda dei Dati di Sicurezza o con Scheda non conforme alla normativa vigente, l'Acquirente si riserva la facoltà di rifiutare i beni senza alcuna spesa a suo carico.

7.8. I Servizi richiesti dall'Acquirente, ove non diversamente disposto, potranno essere svolti dal lunedì al venerdì, tra le 9 e le 17 salvo diverso accordo scritto tra le parti.

7.9. Il Fornitore, al quale spetta in via esclusiva la direzione, il controllo e la supervisione del proprio personale, dovrà garantire che il personale che renderà le prestazioni nell'esecuzione dei singoli Servizi affidatigli, sia sempre presente in numero adeguato per eseguire a regola d'arte le prestazioni contrattuali. In caso d'indisponibilità, a qualsiasi causa dovuta, di una delle persone adibite ai Servizi, il Fornitore dovrà assicurare la continuità delle prestazioni contrattuali. Qualora, invece, i Servizi venissero interrotti, l'Acquirente sarà autorizzato a sospendere immediatamente i pagamenti ed a chiedere, a titolo di penale, il pagamento del 5% del prezzo del contratto, moltiplicato per ogni giorno di interruzione del servizio fino ad un massimo di dieci giorni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Trascorso detto termine senza che i Servizi siano stati regolarmente ripresi, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere l'accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

7.10. In caso di sostituzione dei dipendenti del Fornitore che rendono i Servizi, questi dovrà darne comunicazione all'Acquirente immediatamente all'atto dell'avvicendamento, salvo che ciò non sia oggettivamente impossibile per motivi indipendenti dalla volontà del Fornitore, al fine di permettere all'Acquirente di attivare tutte le procedure interne connesse ai permessi di accesso e sicurezza. In tal caso, la comunicazione dovrà essere data non appena la Controparte venga a conoscenza della necessità che determina la sostituzione. In nessun caso la sostituzione del personale originariamente adibito ai Servizi comporterà costi aggiuntivi per l'Acquirente.

7.11. Il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutto il personale impiegato ai fini dell'adempimento del presente accordo è alle sue dipendenze e che, per lo stesso personale, sono regolarmente versati i contributi di legge. Sarà inoltre cura del Fornitore trasmettere all'Acquirente un documento dal quale risultino le generalità e la qualifica professionale posseduta dalle persone che prestano i Servizi. Il predetto documento dovrà essere consegnato al Responsabile dell'Acquirente prima dell'avvio dei Servizi.

7.12. In nessun caso il personale del Fornitore sarà integrato nell'organizzazione dell'Acquirente, né avrà luogo alcuna fattispecie di rapporto diretto. Il Fornitore nominerà un proprio referente con funzioni di Coordinatore, il quale potrà effettuare e ricevere tutte le comunicazioni relative alle attività previste dal presente contratto. Tale nominativo dovrà essere comunicato per iscritto. L'inosservanza di quanto sopra da parte del Fornitore darà luogo ad inadempimento contrattuale per fatto e colpa dello stesso.

7.13. Il Fornitore è totalmente responsabile della sicurezza dei propri dipendenti nell'espletamento delle proprie mansioni, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, nonché dalla normativa applicabile in genere.

8. Termini di Pagamento

8.1. Il Fornitore emetterà, dopo la Data di Consegna, fattura per il Prezzo (o, in caso di consegna in più *tranches*, per parte di esso come applicabile a ciascuna di tali *tranches*).

8.2. Ogni fattura (se non diversamente specificato nell'Ordine d'Acquisto o in altro documento scritto dell'Acquirente) sarà in Euro e indicherà in modo chiaro il numero dell'Ordine di Acquisto, tutti i dati richiesti dalla legge ed ogni altra informazione necessaria all'Acquirente per la richiesta di quest'ultimo del rimborso dell'IVA.

8.3. Subordinatamente ai diritti dell'Acquirente ai sensi dell'Articolo 8.5 e fatto salvo ogni altro diritto di quest'ultimo ai sensi del contratto di fornitura concluso a seguito di Ordine d'Acquisto Accettato, l'Acquirente, a meno che non sia stata concordata una data successiva per il pagamento, effettuerà il pagamento entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese (D.F.F.M.) dal ricevimento di una regolare fattura in conformità all'Articolo 8.2, purché il Fornitore abbia adempiuto alle obbligazioni assunte ai sensi del contratto di fornitura concluso a seguito di Ordine d'Acquisto Accettato.

8.4. Ove non diversamente disposto, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie del Fornitore.

8.5. L'Acquirente avrà diritto (fatto salvo ogni altro diritto che lo stesso possa vantare) a compensare ogni importo dovutogli in qualsiasi momento dal Fornitore ai sensi di ogni eventuale accordo esistente tra il Fornitore e l'Acquirente sul prezzo.

9. Assicurazioni

9.1. Il Fornitore è totalmente responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e/o collaboratori nell'espletamento dell'attività da essi svolta, e risponde di tutti i danni che essi possano subire durante la stessa.

9.2. Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver stipulato adeguata copertura assicurativa per danni a cose o persone. Copia di detta polizza potrà essere verificata dall'Acquirente a richiesta. Il Fornitore dovrà altresì provvedere ai rinnovi della polizza nel corso del rapporto contrattuale, trasmettendo all'Acquirente copia dei rinnovi medesimi.

10. Diritto di audit

10.1. L'Acquirente potrà svolgere periodicamente per la durata dell'Ordine di Acquisto e per i tre anni successivi al termine dello stesso audit, anche finanziari e, ove applicabile, relativi al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, allo scopo di verificarne i processi produttivi, i sistemi di qualità, la buona prassi amministrativa ed ogni altro dato che possa influire sulla corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni contrattuali, concordando le date con il Fornitore, con preavviso di 5 gg. lavorativi, durante il normale orario di lavoro, attraverso la richiesta di documenti (compresi anche fatture, ricevute, contratti con terze parti, note spese, giustificativi etc.), anche presso le sedi del Fornitore, tramite il proprio personale ovvero consulenti a ciò espressamente incaricati. Il Fornitore si impegna a prestare piena ed incondizionata collaborazione, fornendo il necessario supporto, nonché tutti i documenti e le informazioni richiesti, fatta eccezione per i soli documenti e/o le informazioni relativi a segreti industriali e/o a diritti di proprietà intellettuale del Fornitore. Nel caso in cui, in seguito alle attività di verifica dovesse emergere che a all'Acquirente sono stati addebitati dei costi eccedenti il valore effettivo degli stessi, il Fornitore dovrà rimborsare all'Acquirente i suddetti costi entro 30 giorni dal ricevimento del report di audit.

10.2. Tutte le informazioni acquisite nel corso delle predette ispezioni ed audit saranno regolate dall'art. 5 delle presenti Condizioni.

11. Forza Maggiore

11.1. Le parti non saranno responsabili, o considerate inadempienti, per il mancato o ritardato adempimento di uno qualsiasi degli obblighi previsti dalle presenti Condizioni, dovuto a circostanze fuori dal ragionevole controllo di una o dell'altra parte, come ad esempio scioperi nazionali, incendi, esplosioni, alluvioni, terremoti o altre catastrofi naturali ("Forza Maggiore").

11.2. Il Fornitore, nel caso di ritardi dovuti a cause di Forza Maggiore, invierà notifica scritta all'Acquirente con una stima, quanto più precisa possibile, circa la durata degli effetti delle condizioni di Forza Maggiore. Poiché, tuttavia, durante il perdurare delle condizioni di Forza Maggiore l'Acquirente non avrà la possibilità di usufruire dei Servizi o dei Beni oggetto dell'accordo, l'Acquirente si riserva la facoltà di acquistare i Servizi o i Beni stessi da terzi.

12. Garanzie e Responsabilità

12.1. Il Fornitore garantisce all'Acquirente che i Servizi saranno prestati e/o i Beni prodotti a regola d'arte esclusivamente da personale debitamente qualificato e preparato, formato ed informato in relazione ai rischi lavorativi ed alle norme di sicurezza, utilizzando la massima cura e diligenza professionale. I Beni forniti saranno altresì esenti da vizi e difetti, idonei all'uso, liberi da diritti di terzi di qualsiasi tipo, provvisti delle certificazioni, marchi (incluso il marchio CE), istruzioni e documenti di volta in volta necessari o previsti, e rispondenti a tutte le norme Italiane e Comunitarie applicabili agli stessi, senza eccezione alcuna.

12.2. Tutti i Beni costituiti da macchine, impianti, utensili od attrezzature si intendono forniti con la garanzia di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 c.c., per un periodo non inferiore a 24 mesi, ove non diversamente previsto.

12.3. In deroga a quanto previsto dalle norme di legge, il termine per la denuncia dei vizi e mancanza di qualità è di giorni 30 (trenta) dalla consegna, ovvero dalla scoperta del vizio o mancanza, se occulti.

13. Manleva

Il Fornitore terrà indenne e manlevato l'Acquirente da tutte le perdite, dirette e indirette, i danni, le pretese, i costi e le spese (comprese quelle legali) e da ogni danno materiale o lesione personale comunque causati nell'ambito della fornitura dei Beni o della prestazione di Servizi che l'Acquirente possa subire a seguito di o in relazione a:

- i) mancato, parziale o ritardato adempimento da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, sub-appaltatori, fornitori e/o ausiliari, di qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di fornitura concluso a seguito di Ordine d'Acquisto Accettato;
- ii) violazione delle garanzie date anche implicitamente dal Fornitore;
- iii) azioni, omissioni o negligenze (ivi inclusa ogni violazione di legge o obbligo) del Fornitore dei suoi dipendenti, sub-appaltatori, fornitori e/o ausiliari; e/o
- iv) qualsiasi rivendicazione da parte di terzi relativa alla violazione di diritti di proprietà intellettuale e industriale dei Beni e/o dei Servizi.

14. Recesso, Sospensione e Risoluzione, Clausola risolutiva espressa

14.1. L'Acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione previo invio di una comunicazione scritta, trasmessa a mezzo di raccomandata con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta), con la quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola. Entrambe le parti avranno, inoltre, il diritto di recedere dal contratto qualora una delle due parti sia soggetta a liquidazione, o nel caso in cui parte o tutti i suoi beni siano soggetti a cessione a favore dei creditori.

14.2. L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere al Fornitore di sospendere le consegne in caso di sciopero, serrata, incendio, incidente o interruzione dell'attività aziendale o della produzione dell'Acquirente che impedisca o ostacoli l'uso dei Beni o il godimento dei Servizi. In ciascuna delle suddette ipotesi il pagamento sarà posticipato al momento in cui sarà dato nuovamente corso alle consegne del Bene o alla prestazione dei Servizi.

14.3. La rinuncia dell'Acquirente a far valere le proprie pretese in caso di violazione da parte del Fornitore delle presenti Condizioni o delle condizioni previste nell'Ordine d'Acquisto e/o della Documentazione Tecnica (ove presente), non dovrà intendersi come rinuncia sistematica anche nell'ipotesi di ulteriori violazioni dei termini e delle condizioni previste nei predetti documenti ovvero di altre disposizioni.

14.4. L'inadempimento totale o parziale delle obbligazioni previste dalle presenti Condizioni comporterà il diritto dell'Acquirente di provocare la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., il cui termine non sarà inferiore a giorni 5 (cinque) di calendario; resta fermo il diritto dell'Acquirente ad ottenere il risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivante dall'inadempimento, o dall'inesatto adempimento, del Fornitore, anche in aggiunta alle penali previste nelle presenti Condizioni.

14.5 Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui l'Acquirente possa disporre in base alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo all'Acquirente responsabilità di alcun genere, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere l'Ordine di Acquisto, o parte di esso, con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore, e nel caso:

(a) il Fornitore violi o non adempia:

- alle obbligazioni che riguardano la riservatezza come da art. 5;
- alle obbligazioni che riguardano la normativa Export Control come da art. 17;
- alle obbligazioni previste nell'art. 10 Diritto di Audit;
- alle obbligazioni previste nell'art. 20 Codice di Condotta, Codice di Condotta dei Fornitori

b) vengano instaurati nei confronti del Fornitore procedure concorsuali, fallimento, ristrutturazione, o liquidazione coattiva.

15. Cessione del contratto – Cambio di Controllo

15.1. L'Acquirente avrà facoltà di cedere, senza che sia richiesto il consenso del Fornitore, in tutto o in parte, il contratto, l'Ordine d'Acquisto e la Documentazione Tecnica, così come i diritti e gli impegni negli stessi contemplati, a qualsiasi società appartenente al suo gruppo.

15.2. Il Fornitore non potrà cedere, in tutto o in parte, il contratto, l'Ordine d'Acquisto e la Documentazione Tecnica, così come i diritti e gli impegni negli stessi contemplati, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

15.3. L'Acquirente potrà risolvere immediatamente il contratto a mezzo di comunicazione scritta al Fornitore nel caso cambio di controllo del Fornitore o di cessione di ramo d'azienda del Fornitore nel cui ambito rientri anche il contratto di fornitura concluso a seguito di Ordine d'Acquisto Accettato.

16. Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a rispettare le leggi applicabili relative alla protezione dei dati personali ed a trattare i dati personali dell'altra Parte e dei rispettivi dipendenti, collaboratori, consulenti o soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione della fornitura/servizio nel rispetto di tali normative.

Nel caso in cui, nel corso dello svolgimento della fornitura/servizio, il Fornitore trattasse, raccogliesse, elaborasse o utilizzasse dati personali per conto di BI ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679, il Fornitore sottoscriverà gli accordi che si riterranno necessari in base alla legge applicabile, in particolare nel caso di trasferimenti di dati a destinatari esterni all'Unione Europea. Questi accordi potranno includere (i) la nomina a Responsabile esterno del trattamento dati da parte di BI e/o (ii) Clausole contrattuali standard dell'Unione Europea per il trasferimento di dati personali ai responsabili del trattamento e/o (iii) qualsiasi altro accordo che le autorità competenti in materia di protezione dei dati personali abbiano dichiarato essere obbligatorio o accettabile per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge applicabile in materia di protezione dei dati personali

17. Normativa Export control e normativa anticorruzione

Il Fornitore dichiara di non essere presente in nessuna Sanctioned party list né di essere soggetto a controllo per il 50% o più da un soggetto inserito in una Sanctioned party list e si impegna ad informare immediatamente l'Acquirente in caso di modifica di tale situazione.

Il Fornitore prende atto che i Beni/Servizi forniti all'Acquirente potrebbero essere soggetti a Restrizioni al commercio. Il Fornitore dovrà, in tal caso, rispettare tutte le Leggi, come definite al punto 2 sopra, stabilendo se i Beni/Servizi oggetto dell'Ordine di Acquisto sono soggetti a restrizioni e, in caso lo siano, identificando a quale specifico controllo/restrizione sul commercio i Beni/Servizi sono soggetti.

Prima di procedere ad una Transazione avente ad oggetto i Beni/Servizi soggetti a restrizione, il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente le Restrizioni al commercio cui sono soggetti i Beni/Servizi, precisando in quale lista gli stessi sono presenti (per es. la lista U.S. Commerce Control List) e quale Restrizione al commercio si applica alla specifica Transazione che ha per oggetto i Beni/Servizi soggetti a restrizione.

Il Fornitore si impegna ad ottenere e mantenere a sue spese ogni autorizzazione, approvazione, richiesta di autorizzazione, permesso o licenza necessaria per effettuare la Transazione avente ad oggetto i Beni/Servizi soggetti a restrizione.

Il Fornitore dovrà collaborare con l'Acquirente fornendo su richiesta della stessa informazioni ed ogni altro tipo di assistenza necessaria per la classificazione del Bene/Servizio soggetto a restrizione (ad es. inclusione nella US Export Control List) e fornendo i documenti di esportazione, licenze di esportazione etc.

Il Fornitore dichiara e garantisce, anche per i propri dipendenti e subappaltatori, di agire nel pieno rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia di anti-corruzione, e nel rispetto dei codici professionali e industriali e che non offrirà o prometterà benefici o vantaggi di alcun tipo a qualsiasi soggetto o ente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo a pubblici ufficiali, come di seguito definiti, in cambio di vantaggi di qualsiasi tipo diretti o indiretti. In particolare, il Fornitore non potrà offrire, promettere o effettuare pagamenti al fine di (i) ottenere o mantenere i requisiti richiesti per essere conformi alla normativa, (ii) effettuare qualsiasi tipo di attività tra cui transazioni commerciali di cui BI sia parte. Il Fornitore non potrà richiedere, accettare o ricevere per sé o per un terzo alcun pagamento, beneficio o vantaggio da qualsiasi persona fisica o giuridica in cambio di vantaggi nelle attività commerciali, nella fornitura di beni o altri servizi. In caso di dubbi su una particolare transazione il Fornitore dovrà chiedere parere e approvazione a BI.

Ai fini della presente clausola per "pubblico ufficiale" si intende qualsiasi funzionario o dipendente di un governo locale o estero o di un dipartimento o un'agenzia dello stesso o di un'organizzazione pubblica internazionale, così come le persone che agiscono in veste ufficiale in favore o per conto di tali governi, dipartimenti, agenzie o per conto o in nome di una organizzazione pubblica internazionale, o operatori sanitari che lavorano in istituzioni sanitarie pubbliche o accreditate. Independentemente dalla tipologia di transazione, il Fornitore non potrà cedere oggetti di valore ad un pubblico ufficiale.

Il Fornitore dovrà notificare a BI ogni sospetta violazione effettiva o potenziale di quanto previsto al paragrafo precedente. In caso di dubbio se una certa azione costituisca una violazione degli obblighi di cui sopra il Fornitore dovrà contattare BI e ritardare la decisione prima di intraprendere la suddetta azione.

18. Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni sono regolate dalla legge italiana. In caso di controversia fra l'Acquirente e il Fornitore, il Foro di Milano avrà la competenza esclusiva.

19. Scindibilità delle disposizioni

Se una delle disposizioni delle presenti Condizioni fosse o diventasse illegittima, invalida o inefficace ai sensi di una qualsiasi legge applicabile, tale disposizione, in quanto scindibile dalle restanti disposizioni, dovrà considerarsi omessa dalle presenti Condizioni, e non pregiudicherà in alcun modo la validità o efficacia delle restanti disposizioni.

20. Codice di Condotta, Codice di Condotta dei Fornitori

20.1. BI ha adottato un proprio Codice di Condotta (ex d.lgs 231/2001), di cui è possibile prendere visione sul sito web www.boehringer-ingelheim.it, che contiene, tra l'altro, principi e norme riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Nel caso in cui anche il Fornitore abbia adottato un proprio codice di condotta lo invierà a BI o comunicherà dove lo stesso è reperibile.

Il Fornitore si impegna, nello svolgimento delle attività regolate dalle presenti Condizioni, al rispetto integrale dei principi e delle norme stabilite dal "Codice di Condotta" di BITSPA.

20.2. BI ha altresì adottato un Codice di Condotta dei Fornitori, di cui è possibile prendere visione sul sito <https://www.boehringer-ingelheim.it/about-us/il-gruppo-italia/il-gruppo-boehringer-ingelheim-italia>. Il Fornitore si impegna, nello svolgimento delle attività regolate dalle presenti Condizioni, al rispetto integrale dei principi e delle norme stabilite dal "Codice di Condotta dei Fornitori" di BI che si ispira ai seguenti principi fondamentali di etica imprenditoriale e trasparenza (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: lotta alla corruzione e rifiuto diretto o indiretto di tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione; lotta alla corruzione fra privati e trasparenza nelle transazioni commerciali; lotta all'infiltrazione della criminalità organizzata e lotta al terrorismo; tutela e protezione dell'ambiente; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; rispetto dei principi di corretta concorrenza; protezione dei dati personali).

20.3. Ogni segnalazione relativa a tematiche di compliance ed etica potrà essere inviata all'indirizzo email risk&compliancegmt.mil@boehringer-ingelheim.com.

Nel caso in cui il Fornitore osservi da parte dei collaboratori di BI dei comportamenti che costituiscano una violazione di norme di legge o deontologiche o delle norme e dei principi del Codice di Condotta potrà altresì segnalare tali comportamenti attraverso il canale di Whistleblowing di Boehringer Ingelheim denominato Speak Up al quale è possibile accedere attraverso il sito web www.boehringer-ingelheim.it

20.4. Sia l'accettazione dell'Ordine di Acquisto dell'Acquirente da parte del Fornitore, con le modalità e all'indirizzo indicati nell'Ordine di Acquisto stesso, che qualunque altra modalità di accettazione dell'Ordine d'Acquisto, anche per fatti concludenti, quali ad esempio la spedizione dei Beni all'Acquirente, comportano implicitamente l'impegno del Fornitore a rispettare i principi e le regole del "Codice di Condotta" e del "Codice di Condotta dei Fornitori" di BI.

21. Farmacovigilanza

BI è tenuta per legge a monitorare tutte le segnalazioni circa la tollerabilità dei propri prodotti e a riportarle alle Autorità Sanitarie competenti. Al fine di consentire a BI di assolvere i propri obblighi di farmacovigilanza, il Fornitore dovrà segnalare tempestivamente (e comunque entro 24 ore) al servizio di farmacovigilanza di BI qualsiasi evento avverso, incluse le situazioni speciali quali: off label, abuso, misuse, esposizione professionale, overdose, esposizione in gravidanza e mancanza di efficacia ed errore terapeutico, sospetta trasmissione di agenti infettivi, mancata validità dei tempi di attesa e problemi ambientali (così come definite nelle linee guida europee in vigore sulla farmacovigilanza - GVP Annex I e nelle linee guida europee in vigore sulla farmacovigilanza veterinaria EudraLex Volume 9B) concomitanti all'impiego di specialità medicinali di BI di cui venisse a conoscenza, nonché le informazioni di follow-up relative agli stessi.

In caso fosse necessario BI previa richiesta da parte del Fornitore, fornirà l'elenco delle specialità medicinali e veterinarie di Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. e Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.

La comunicazione a Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. dovrà essere effettuata da parte del Fornitore al seguente indirizzo e-mail: PV_local_Italy@boehringer-ingelheim.com, riportando almeno le seguenti informazioni:

- Dati del paziente (sesso e/o età o data di nascita e/o iniziali del paziente)
- Contatti del segnalante
- Evento/i avverso/i o situazione speciale
- Specialità medicinale di Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (nome commerciale o principio attivo)

La comunicazione a Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. dovrà essere effettuata al seguente indirizzo e-mail: farmacovigilanza-AnimalHealth@boehringer-ingelheim.com, riportando almeno le seguenti informazioni:

- Contatti del segnalante
- Dati dell'animale (specie, razza, sesso, peso, età) o del paziente umano (sesso, età o data di nascita, iniziali del paziente)
- Evento/i avverso/i e/o situazione speciale
- Medicinale di Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. (nome commerciale o principio attivo)

Il Fornitore assicura che il proprio personale verrà istruito, nei limiti applicabili, in accordo a quanto riportato nella presente clausola.

La comunicazione a BI di tali informazioni non deve essere considerata sostitutiva a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di farmacovigilanza per la segnalazione di eventi avversi alle Autorità Sanitarie da parte di operatori sanitari (D.M. n. 143 del 23/06/2015 GU n. 143 del 23/06/2015 e D.Lgs. n. 193 del 06/04/2006).

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara inoltre di approvare specificamente le clausole contenute nelle suddette Condizioni di cui ai seguenti punti: **4 (Specifiche tecniche e rispetto delle procedure)**, **7 (Consegna dei Beni ed Esecuzione dei Servizi)**, **12 Garanzie e Responsabilità**, **14 (Recesso, Sospensione e Risoluzione, Clausola risolutiva espressa)**, **18 (Legge applicabile e Foro competente)** e **20 (Codice di Condotta, Codice di Condotta dei Fornitori)**.